



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 21.2013

Seregno, 28 ottobre 2013

LA COMUNICAZIONE CLIENTI-FORNITORI (SPESOMETRO) – Nuovo modello polivalente

Sono state stabilite nuove modalità tecniche e nuovi termini per la comunicazione all'Anagrafe Tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA. In particolare è stato introdotto un diverso obbligo di comunicazione delle cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute (c.d. elenchi clienti-fornitori o spesometro)¹.

Per il 2012, il termine di presentazione della comunicazione è così individuato:

12.11.2013 per i soggetti mensili;

21.11.2013 per tutti gli altri soggetti.

In considerazione dei ristretti termini di scadenza di cui sopra, si invitano i signori clienti che gestiscono la contabilità in proprio a contattare con urgenza le proprie società di software per gli opportuni aggiornamenti contabili e per la preparazione del relativo file telematico. Lo Studio rimane in attesa del File telematico per la verifica formale e per l'inoltro ai competenti uffici nei termini di scadenza.

Si illustrano di seguito le principali caratteristiche dell'adempimento.

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI

Sono obbligati alla comunicazione in esame tutti i soggetti titolari di partita IVA che effettuano le operazioni sopra accennate. Sono stati esonerati dall'obbligo i contribuenti minimi.

OPERAZIONI DA INDICARE NELL'ELENCO

In linea generale **l'emissione della fattura determina comunque l'obbligo di comunicare l'operazione**, a prescindere dall'importo.

L'obbligo di comunicazione è relativo anche alle operazioni **di importo pari o superiore a € 3.600,00**, al lordo dell'IVA se non soggette all'obbligo di fatturazione (**certificate da corrispettivi o ricevuta fiscale**) effettuate da commercianti al minuto e assimilati.

Autofatture art. 17 comma 2 DPR 633/72 dovute all'acquisto da un soggetto non residente senza stabile organizzazione che non si sia identificato direttamente o non abbia nominato un rappresentante fiscale. Attenzione è rilevante ai fini della comunicazione solamente la registrazione attiva (indicazione nel quadro FE). Non va quindi indicata l'operazione passiva.

¹ l'art. 21, DL n. 78/2010



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Autofatture per operazioni in reverse charge Art. 17 c. 5-6 e art. 74 c. 7-8 (prestazione di servizi rese nel settore edile da sub appaltatori, acquisto oro, argento e rottami. Attenzione è rilevante ai fini della comunicazione solamente la registrazione passiva (indicazione nel quadro FR). Non va quindi indicata l'operazione attiva.

Note di variazione nei confronti di soggetti residenti da indicare rispettivamente nei quadri NE (per note credito emesse) e NR (per note credito ricevute).

Per contro le **note di debito** emesse nei confronti di soggetti residenti sono da indicare rispettivamente nei quadri NE (per note di debito emesse) e NR (per note debito ricevute) con segno negativo.

OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

- le importazioni;
- le esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72;
- le operazioni intracomunitarie;
- le operazioni di importo pari o superiore a € 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'IVA (cioè privati consumatori), non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.
- per motivi di semplificazione, per i soli anni 2012 e 2013 i commercianti al minuto e soggetti assimilati (alberghi, ristoranti, ecc.) e le agenzie di viaggio possono comunicare soltanto le fatture di importo pari a superiore a € 3.600, al lordo dell'IVA.
- carte carburanti solo se pagate con carta di credito
- le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria, ai sensi dell'art. 7, DPR n. 605/73 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria (compravendite di immobili, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia)

MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione può essere effettuata utilizzando **2 modalità** (alternative), ossia:

- **analitica**
- **aggregata**

La scelta della modalità vincola l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

Non è consentito utilizzare la modalità aggregata per la comunicazione relativa a: (i) acquisti da operatori economici sammarinesi; (ii) acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72; (iii) acquisti di beni/prestazioni di servizi legate al turismo.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Elementi della comunicazione “analitica”

Gli elementi informativi da comunicare relativamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l'**obbligo di emissione della fattura**, indipendentemente dal relativo ammontare, sono: (i) anno di riferimento; (ii) partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente/prestatore e dell'acquirente committente;

Per ciascuna fattura attiva emessa: (i) data del documento; (ii) corrispettivo al netto dell'IVA; (iii) imposta o specificazione che trattasi di operazione non imponibile o esente; (iv) data di registrazione;

Per ciascuna fattura d'acquisto: (i) data di registrazione; (ii) corrispettivo al netto dell'IVA; (iii) imposta o specificazione che trattasi di operazioni non imponibile o esente; (iv) data del documento;

Qualora sia stato annotato il **documento riepilogativo** per fatture inferiori a € 300,00 (art. 6, commi 1 e 6, DPR n. 695/96) si indicano i seguenti dati relativi al documento riepilogativo: (i) numero del documento; (ii) ammontare complessivo imponibile delle operazioni; (iii) ammontare complessivo dell'imposta;

Note di variazioni: per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l'importo delle note di variazione e dell'eventuale imposta afferente.

Operazioni senza obbligo di emissione di fattura (**corrispettivi superiori a € 3.600**): (i) anno di riferimento; (ii) codice fiscale dell'acquirente/committente; (iii) per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 605/73, ossia: - per le **persone fisiche**, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, lo stato estero del domicilio; - per **soggetti diversi dalle persone fisiche**, la denominazione/ragione sociale, la sede legale o, in mancanza, quella effettiva; (iv) corrispettivi comprensivi dell'IVA.

Ai fini della comunicazione degli elementi informativi, il soggetto obbligato **fa riferimento al momento della registrazione** ovvero, in mancanza, quello di effettuazione delle operazioni.

Elementi della comunicazione “aggregata”

In caso di scelta per la comunicazione in modalità aggregata, **per ciascuna controparte**, distintamente per le fatture emesse e per gli acquisti, sono richiesti i seguenti elementi informativi:

(i) partita IVA o, in mancanza, codice fiscale; (ii) numero delle operazioni aggregate; (iii) importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; (iv) importo totale delle operazioni fuori campo IVA; (v) importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura; (vi) importo totale delle note di variazione; (vii) imposta totale sulle operazioni imponibili; (viii) imposta totale relativa alle note di variazione.

Devono essere distintamente comunicati altresì i dati delle operazioni/acquisti di servizi con/da soggetti non residenti.

Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

QUADRI DA COMPILARE

La comunicazione polivalente è composta delle seguenti differenti tipologie di quadri:

Quadri riservati alla forma analitica

- **FE** Fatture emesse (e Documenti riepilogativi) nei confronti di soggetti residenti con e senza partita IVA.
- **FR** Fatture ricevute (e Documenti riepilogativi) da soggetti residenti titolari di partita IVA.
- **NE** Note di variazione emesse nei confronti di soggetti residenti con e senza partita IVA.
- **NR** Note di variazione ricevute da soggetti residenti titolari di partita IVA.
- **DF** Operazioni attive senza fattura nei confronti di soggetti residenti senza partita IVA.
- **FN** Operazioni attive con soggetti non residenti.
- **TU** Operazioni legate al turismo.
- **SE** Il quadro è utilizzabile per comunicare: (i) Acquisti da San Marino; (ii) Acquisti di servizi da non residenti (art. da 7bis a 7 septies DPR 633/72)
- **BL** Operazioni (attive e passive) con soggetti black list (in forma analitica o aggregata).

Quadri riservati alla forma aggregata

- **FA** Operazioni (attive e passive) nei confronti di soggetti residenti con e senza partita IVA, documentate con fattura o nota di variazione. In questo quadro confluiscono le operazioni che, in forma analitica, andrebbero indicate nei quadri FE, FR, NE ed NR.
- **SA** Operazioni attive senza fattura nei confronti di soggetti residenti senza partita IVA. In questo quadro confluiscono le operazioni che, in forma analitica, andrebbero indicate nel quadro DF.
- **BL** Il quadro è utilizzabile per comunicare: (i) Operazioni (attive e passive nonché note di variazione) con soggetti non residenti; (ii) Acquisti di servizi da non residenti; (iii) operazioni (attive e passive) con soggetti black list (in forma analitica o aggregata).
In questo quadro confluiscono le operazioni che, in forma analitica, andrebbero indicate nei quadri FN ed SE.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Quindi la nuova impostazione del modello di comunicazione polivalente è tale che a seconda che si opti per il modello in forma analitica o per il modello in forma aggregata, le operazioni confluiscono in quadri differenti. Tipo operazione	Quadro analitico	Quadro aggregato
Operazioni attive senza fattura nei confronti di residenti non titolari di partita IVA	DF	SA
Operazioni attive con fattura nei confronti di residenti titolari e non titolari di partita IVA	FE	FA
Operazioni passive con fattura da residenti titolari di partita IVA	FR	FA
Note variazione emesse nei confronti di soggetti residenti titolari e non titolari di partita IVA	NE	FA
Note variazione ricevute da soggetti residenti titolari di partita IVA	NF	FA
Operazioni attive nei confronti di soggetti non residenti	FN	BL
Acquisti servizi da non residenti	SE	BL
Operazioni turismo attive	TU	non ammesso
Acquisti da San Marino	SE	non ammesso
Operazioni black list attive e passive	BL	BL

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse

Studio Commercialista Associato Contrino

RIFERIMENTI

- Art. 21, DL n. 78/2010
- Provvedimento Agenzia Entrate 2.8.2013, n. 94908
- Per le specifiche tecniche, la modulistica ed istruzioni si fa riferimento al documento pubblicato sul sito dell'Agenzia in data 10/10/2013.